

PROTOCOLLO DI RETE
PER IL CONTRASTO
ALLA VIOLENZA
CONTRO LE DONNE

DISTRETTO DI TREVISO

Premesso che:

La violenza basata sul genere, inclusa anche la violenza domestica, è una violazione dei diritti umani e delle libertà fondamentali, come riconosciuto e sancito nella Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (Convenzione di Istanbul).

La Convenzione di Istanbul, che costituisce il quadro normativo di riferimento per l'Italia, all'art. 3 sancisce cosa si intende per violenza nei confronti delle donne:

“Ai fini della presente Convenzione:

- a) con l'espressione “violenza nei confronti delle donne” si intende designare una violazione dei diritti umani e una forma di discriminazione contro le donne, comprendente tutti gli atti di violenza fondati sul genere che provocano o sono suscettibili di provocare danni o sofferenze di natura fisica, sessuale, psicologica o economica, comprese le minacce di compiere tali atti, la coercizione o la privazione arbitraria della libertà, sia nella vita pubblica, che nella vita privata;
- b) l'espressione “violenza domestica” designa tutti gli atti di violenza fisica, sessuale, psicologica o economica che si verificano all'interno della famiglia o del nucleo familiare o tra attuali o precedenti coniugi o partner, indipendentemente dal fatto che l'autore di tali atti condivida o abbia condiviso la stessa residenza con la vittima;
- c) con il termine “genere” ci si riferisce a ruoli, comportamenti, attività e attributi socialmente costruiti che una determinata società considera appropriati per donne e uomini;
- d) l'espressione “violenza contro le donne basata sul genere” designa qualsiasi violenza diretta contro una donna in quanto tale, o che colpisce le donne in modo sproporzionato;
- e) per “vittima” si intende qualsiasi persona fisica che subisce gli atti o i comportamenti di cui ai precedenti commi a e b;
- f) con il termine “donne” sono da intendersi anche le ragazze di meno di 18 anni.

Vista:

- la Convenzione delle Nazioni Unite sull'eliminazione di ogni forma di discriminazione contro le donne (CEDAW, 1979) e il suo Protocollo opzionale (1999);
- la dichiarazione di Pechino e la relativa Piattaforma d'Azione del 1995;
- la raccomandazione generale n. 35 del CEDAW (2017) sulla violenza di genere contro le donne che aggiorna e integra la Raccomandazione generale n. 19 (1992) sulla violenza contro le donne;
- la Convenzione del Consiglio d'Europa sulla prevenzione e la lotta contro la violenza nei confronti delle donne e la violenza domestica (c.d. Convenzione di Istanbul) adottata l'11 maggio 2011 e ratificata dall'Italia con Legge 27 giugno 2013, n. 77;
- la legge 23 aprile 2009, n. 38 “Conversione in legge, con modificazioni, del decreto-legge 23 febbraio 2009, n. 11 recante misure urgenti in materia di sicurezza pubblica e di contrasto alla violenza sessuale, nonché in tema di atti persecutori”;
- la legge 15 ottobre 2013, n. 119 “Conversione in legge, con modificazioni, del Decreto Legge 14 agosto 2013 n. 93, recante disposizioni urgenti in materia di sicurezza e per il contrasto della violenza di genere nonché in tema di protezione civile e commissariamento delle province”;
- la legge 11 gennaio 2018, n. 4 “Modifiche al codice civile, al codice penale, al codice di procedura penale e altre disposizioni in favore degli orfani per crimini domestici”;
- la legge 19 luglio 2019, n. 69 “Modifiche al Codice Penale, al Codice di Procedura Penale e altre disposizioni in materia di tutela delle vittime di violenza domestica e di genere” denominata “Codice Rosso”;
- il piano strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne 2017-2020;

- la legge regionale 23 aprile 2013, n. 5 “Interventi regionali per prevenire e contrastare la violenza contro le donne”;
- il Vademecum per operatori “Contrasto alla violenza sulle donne” elaborato dal Tavolo interistituzionale per la promozione di strategie condivise finalizzate alla prevenzione ed al contrasto del fenomeno della violenza nei confronti delle donne, costituito presso la Prefettura - Ufficio Territoriale del Governo di Treviso.

ART. 1 - FINALITÀ

Il presente Protocollo ha come finalità la costituzione di una Rete Territoriale Antiviolenza (di seguito denominata Rete) tra Istituzioni, Enti Locali, Strutture di sostegno alle donne vittime di violenza di cui alla Legge n. 5/2013 e successive modifiche, Enti no profit ed Enti del Terzo Settore.

Il presente Protocollo, attraverso la Rete costituita, intende altresì promuovere strategie operative condivise per la realizzazione di interventi di prevenzione e contrasto ai fenomeni di violenza nei confronti delle donne, con o senza figli/e minori tempestivi ed efficaci, al fine di individuare le più idonee metodologie di intervento da adottare da parte dei soggetti coinvolti, ciascuno secondo le rispettive priorità, professionalità e ambiti di competenza partendo per la presa in carico delle situazioni sino alla chiusura dei progetti individualizzati.

ART. 2 - OBIETTIVI DELLA RETE TERRITORIALE

- Promuovere la conoscenza dei servizi e interventi già esistenti nell’ambito della rete territoriale al fine di garantire una risposta omogenea, efficace e coordinata da parte di tutti gli operatori.
- Condividere procedure codificate di accoglienza e presa in carico delle vittime, di invio delle donne a prestazioni specialistiche e/o servizi territoriali e di monitoraggio dei percorsi delle donne al fine di sviluppare strategie operative di intervento che permettano azioni tempestive, efficaci ed integrate a tutela della sicurezza e della protezione delle donne e dei loro figli/e.
- Definire e governare un percorso che garantisca continuità assistenziale finalizzata al superamento del trauma.
- Garantire attraverso l’individuazione di criteri definiti la differenziazione tra percorsi di emergenza/non emergenza.
- Garantire la stesura di un progetto individualizzato che contenga i seguenti elementi minimi: dati della donna (generalità, residenza, eventuale domicilio, recapito telefonico), referente del caso, anamnesi, obiettivo dell’intervento proposto/concordato, interventi/segnalazioni, tempi e modi di verifica, follow-up finale e a tre mesi dalla conclusione del progetto. Il percorso/progetto proposto/condiviso perseguirà anche l’obiettivo del raggiungimento della graduale autonomia della donna.
- Promuovere l’avvio o il rafforzamento di interventi rivolti agli autori di violenza al fine di prevenire i comportamenti maltrattanti o ridurre la recidiva.
- Promuovere la realizzazione di interventi di formazione e di aggiornamento professionale al fine di specializzare gli operatori della rete territoriale nella prevenzione e contrasto della violenza e nel sostegno alle donne.
- Creare, mantenere e rafforzare sinergie e collaborazioni con soggetti esterni a coloro che hanno sottoscritto il presente Protocollo.
- Promuovere campagne di informazione e sensibilizzazione per far emergere fenomeni di disagio, maltrattamento, violenza nei confronti delle donne.
- Sostenere e consolidare percorsi educativi rivolti alle scuole per prevenire e contrastare la violenza contro le donne attraverso l’educazione ai diritti umani e al rispetto della pari dignità delle persone.

- Promuovere momenti di studio e confronto sugli sviluppi normativi internazionali, nazionali e regionali in materia di diritti umani, prevenzione e contrasto della violenza contro le donne, protezione delle vittime.
- Favorire e incrementare la raccolta dei dati sul fenomeno della violenza nei confronti delle donne, nel rispetto della privacy, della riservatezza e della sicurezza delle donne.

ART. 3 - AMBITO TERRITORIALE

L'ambito della Rete territoriale coincide con il territorio dell'ex Azienda ULSS 9, corrispondente alla competenza di un unico Comitato dei Sindaci all'interno dell'Area della nuova Azienda ULSS 2.

ART. 4 - SOGGETTI DELLA RETE

La Rete è costituita dai seguenti soggetti che aderiscono al Protocollo:

- Enti Locali (Comitato dei Sindaci del Distretto Socio-Sanitario dell'ex ULSS 9. In particolare i Servizi Sociali degli Enti Locali, Forze di Polizia Locale);
- Servizi Socio-Sanitari (Azienda ULSS 2 Marca Trevigiana, Ospedali di Treviso e Oderzo, Unità Operativa Complessa IAF);
- Centro Antiviolenza Telefono Rosa di Treviso
- Centro Antiviolenza Donne Libere di Quinto di Treviso
- Casa Rifugio "CasaLuna" per donne maggiorenni vittime di violenza e per i loro figli minorenni;
- Forze di Polizia (Questura di Treviso, Comando Provinciale dei Carabinieri);
- Ufficio Scolastico Regionale - Ufficio VI - Ambito Territoriale di Treviso;
- Ordine dei Medici;
- Centro per il trattamento degli autori di violenza "Cambiamento Maschile"
- Domus Nostra
- Regina Mundi
- Discepolo del Vangelo
- Progetto N.a.Ve.
- Ordine dei Farmacisti;
- Consultorio familiare Centro della Famiglia
- Consultorio familiare UCIPEM
- Soroptimist Club Treviso
- Altri soggetti di rilevante interesse per interventi di Rete per il contrasto alla violenza di genere

ART. 5 - MODALITA' OPERATIVE

IL PERCORSO

Sono molti i motivi che rendono difficile affrontare la situazione di una donna che ha subito violenza: le convinzioni personali o gli stereotipi possono rappresentare un ostacolo nel riconoscere ed intercettare la violenza. Alcuni dei principali pregiudizi legati alla violenza riguardano il considerarla un fatto privato e non diffuso trasversalmente tra tutta la popolazione indipendentemente dal ceto sociale, etnia, età, professione e istruzione. In questi casi si può trasmettere un messaggio, anche inconsapevolmente, che viene percepito dalla donna che sta cercando aiuto e si trasforma in un'implicita giustificazione della violenza.

La donna che ha subito violenza o subisce violenza, in particolare quella domestica, si trova in una condizione di difficoltà e vulnerabilità, a volte molto grave, a causa dell'esperienza di sofferenza, paura e tensione che ha vissuto o che sta ancora vivendo. La donna va sostenuta nel suo percorso di

affrancamento dalla situazione violenta sia nel caso in cui desideri allontanarsi dal contesto, sia nel caso in cui scelga di rimanere per tentare di modificare la sua condizione senza allontanarsi.

Gli operatori della rete di cui all'art. 4 che per primi accoglieranno una donna vittima di violenza dovranno porre il focus dei loro interventi sui tre punti chiave dell'accoglienza: "ti accolgo, ti credo, e condanno ogni forma di violenza" (Vademecum prefettizio "Contrasto alla violenza sulle donne – Vademecum per operatori").

Su tale premessa poggeranno le successive fasi.

L'operatore dovrà verificare la propria disponibilità di tempo per accogliere la donna accogliendo sempre la donna da sola. Qualora la donna fosse accompagnata da una persona di sostegno, e richiedesse la presenza di quest'ultima, è consigliabile consentirne la presenza solo per la prima parte del colloquio. Il colloquio dovrà garantire riservatezza e setting adeguato. Garantire un ascolto attivo, empatico e non giudicante. L'ascolto è la prima azione concreta per affrontare la situazione di violenza. Il rispetto dei tempi della donna è fondamentale per accompagnarla in un percorso di uscita dalla situazione di violenza. L'operatore, pubblico ufficiale od incaricato di pubblico servizio, chiamato, per normativa, all'obbligo di segnalazione/notizia di reato dovrà rappresentare alla donna accolta la sussistenza dell'obbligo di riferire all'Autorità. L'operatore dovrà inoltre valutare il danno fisico e psichico attraverso il raccolto della donna, per procedere alla valutazione del rischio e alla successiva eventuale costruzione di un piano di sicurezza. In deroga a quanto previsto nell'articolo 5 del protocollo le operatrici dei Centri Antiviolenza gestiti da associazioni ed enti privati no profit non essendo né pubblici ufficiali né incaricate di pubblico servizio non sono tenute all'obbligo di segnalazione/notizia di reato.

LA VALUTAZIONE DEL RISCHIO

Esistono diversi strumenti per individuare il rischio di maltrattamento e stalking: SARA (Spousal Assault Risk Assessment), ISA (Increasing Self Awareness), EVA (Esame delle Violenze Agite), SILVIA (Stalking Inventory per Vittime e Autori), THAIS (Treat Assessment of Intimate Stalking) e altri ancora.

Tra i metodi citati, il SARA è quello riconosciuto a livello nazionale, come viene esplicitato anche nel documento preliminare "Quadro strategico nazionale sulla violenza maschile contro le donne" del Dipartimento per le Pari Opportunità.

Di seguito si descrivono le aree di indagine e i fattori di rischio del metodo SARA ma è importante sottolineare come sia opportuna una adeguata formazione per poter applicare correttamente ed efficacemente tale strumento.

Le aree di indagine prese in esame dal metodo SARA attraverso uno o più colloqui sono le seguenti:

- a) la storia della violenza;
- b) la percezione della vittima;
- c) forme e dinamiche della violenza;
- d) comportamenti e convinzioni dell'autore;
- e) i fattori aggravanti.

È importante sottolineare come questo strumento possa essere utilizzato anche con l'autore del reato e con altre persone informate sui fatti.

Vengono presi in esame 10 fattori di rischio – di seguito elencati – e per ognuno dei 10 fattori il valutatore procede assegnando un punteggio (0 = basso, 1 = medio, 2 = alto).

Non si tratta di sommare punteggi: si tratta di una valutazione "soggettiva" fatta su fattori di rischio.

I fattori di rischio presi in esame sono raggruppati in due macro aree:

- 1) Violenza agita nei confronti del partner (o ex-partner)
 - 1.1. gravi violenze fisiche/sexuali (consumate o tentate, incluso la violenza sessuale e l'uso di armi)
 - 1.2. gravi minacce di violenza, ideazione o intenzione di agire violenza
 - 1.3. escalation della violenza fisica/sexuale vera e propria delle minacce/ideazioni o intenzioni di agire tali violenze

- 1.4. violazione delle misure cautelari o interdittive
- 1.5. atteggiamenti negativi nei confronti delle violenze interpersonali e intra-familiari
- 2) Adattamento psicosociale
 - 2.1 precedenti penali/condotte antisociali
 - 2.2 problemi relazionali (separazione dal partner, elevata conflittualità nella relazione attuale o in quelle pregresse, ecc.)
 - 2.3 status occupazionale o problemi finanziari
 - 2.4 abuso di sostanze (abuso di sostanze stupefacenti, alcol o medicinali che hanno portato alla compromissione delle funzioni sociali quali la salute, le relazioni, il lavoro, problemi con la giustizia)
 - 2.5. disturbi mentali.

È evidente che il metodo SARA – come tutte le metodologie di valutazione del rischio - non risolve il problema dei maltrattamenti e non costituisce l'unica strategia di prevenzione, ma rappresenta una procedura scientificamente valida che si è rivelata utilissima negli ultimi dieci anni per contribuire all'interruzione dei comportamenti violenti.

(Vademecum Prefettizio “Contrasto alla Violenza sulle Donne – Vademecum per operatori”)

Esito della Valutazione del Rischio

Situazione di Alto Rischio per l'incolumità della donna e dei figli eventualmente presenti: qualora la donna non possa contare su risorse relazionali familiari/amicali in grado di accoglierla in condizioni che garantiscano la sicurezza, l'operatore attiverà il dispositivo della Pronta Accoglienza. Qualora tale risorsa non fosse disponibile si attiverà per reperire un'altra soluzione in grado di garantire protezione e sicurezza, anche attraverso la consulenza telefonica delle operatrici incaricate del servizio di Pronta Accoglienza. Lo stesso operatore informerà ed attiverà la rete dei servizi idonei alla presa in carico della specifica situazione (es. Servizio Sociale del Comune di residenza, Forze di Polizia, Pronto Soccorso etc.). I servizi chiamati in campo si attiveranno per quanto di competenza. Verrà quindi individuato il Case Manager che avrà il compito di coordinare interventi ed attività.

Situazione a Basso Rischio: l'operatore accompagnerà la donna a costruire uno scenario di protezione, in particolare:

- esaminare le precedenti strategie di protezione e considerare la loro validità;
- individuare con la donna una possibile rete di supporto attivabile nelle situazioni emergenza
- promuovere nella donna l'opportunità di rivolgersi alle Forze di Polizia
- valutare l'escalation della violenza
- incoraggiare la donna a diminuire la sua condizione di isolamento andando ad individuare possibili risorse nella rete familiare e/o amicale
- suggerire alcuni comportamenti che potrebbero agevolare possibili necessità di allontanamento immediato quali ad esempio: riporre in un luogo documenti ed affetti personali propri e dei figli, documenti legali, fiscali, referti medici, carte di credito, bancomat, chiavi di casa e numeri di telefono utili.

La donna va motivata a fare un percorso di consapevolezza relativamente alle dinamiche tipiche della violenza (Ruota della Violenza) cercando il sostegno e l'aiuto da parte della rete dei servizi. Utile a tale scopo è fornire l'elenco dei servizi dedicati.

Analogamente va sempre considerata ed eventualmente perseguita la possibilità di offrire all'autore di violenza uno spazio di aiuto per il tramite dei servizi dedicati.

NOTA BENE: Per le situazioni di violenza è vietata la mediazione, come indicato anche nella Convenzione di Istanbul all'art. 48 “Divieto di metodi alternativi di risoluzione dei conflitti o di misure alternative alle pene obbligatorie”, al comma 1: “Le Parti adottano le misure legislative o di altro tipo destinate a vietare i metodi alternativi di risoluzione dei conflitti, tra cui la mediazione e la

conciliazione, per tutte le forme di violenza che rientrano nel campo di applicazione della presente Convenzione”. La mediazione familiare è uno strumento possibile nei casi di relazione conflittuale non connotata da violenza, strumento che ha la finalità di ridurre il conflitto e facilitare l’accordo tra le parti.

Perché la mediazione è vietata nei casi di violenza?

- perché ... durante la mediazione il maltrattante può facilmente continuare a controllare la vittima attraverso segnali che sono solo conosciuti dalla coppia; inoltre, se c’è una lunga storia di maltrattamento, la vittima sarà facilmente riluttante a dar voce alle sue preoccupazioni;
- perché ... la mediazione si focalizza sul futuro e molti mediatori non permettono di menzionare il passato di violenza, rivolgendosi alle parti come se fossero sullo stesso piano;
Attenzione: gli studi dicono che nei casi di violenza la separazione rappresenta il momento più pericoloso per le vittime perché il maltrattante avverte che sta perdendo il suo potere sulla vittima; in considerazione di ciò, la mediazione risulta pericolosa;
- perché ... viene richiesto alla vittima di trovarsi nella stessa stanza con il suo ex senza nessuna misura di sicurezza - è molto probabile che il partner violento riprenda a utilizzare quelle tattiche per manipolare o intimidire la vittima, portandola ad accettare accordi non corrispondenti alla sua volontà e al suo interesse - tali tattiche potrebbero essere non comprese dal mediatore, per esempio non comprendendo delle richieste che sembrano irragionevoli - il mediatore può incoraggiare la donna ad arrivare ad accordi che non tengono conto della sua sicurezza né di quella di chi le è vicino (figli, parenti, amiche, etc.).

ART. 6 - RUOLO DEI SOGGETTI DELLA RETE TERRITORIALE

I soggetti di cui all’art. 4 individuano il Comune di Treviso quale soggetto capofila per il presente Protocollo.

Il capofila è il principale soggetto di riferimento che agirà per il tramite del Tavolo Tecnico di Rete per il Contrasto alla Violenza contro le Donne per l’implementazione del presente protocollo in sinergia con ciascun soggetto firmatario per quanto di competenza

Il soggetto Capofila convocherà il Tavolo per il Contrasto alla Violenza contro le Donne ed il Tavolo potrà coinvolgere soggetti diversi a seconda della tematica oggetto di approfondimento e delle relative competenze dei soggetti facenti parte della Rete.

ART. 7 - FUNZIONI E COMPITI DEI SOGGETTI FIRMATARI DEL PROTOCOLLO

I soggetti sottoscrittori del presente Protocollo mettono in rete le proprie competenze e in particolare si impegnano a:

Soggetto Capofila

- garantire il coordinamento per l’implementazione del Protocollo;
- promuovere l’implementazione del Tavolo Tecnico Permanente di lavoro fra i soggetti firmatari del presente Protocollo.

Enti Locali / Comitato dei Sindaci / Comuni

- promuovere le finalità del presente Protocollo al fine di migliorare la qualità dell’accoglienza e la risposta dei servizi territoriali e di estendere la rete dei soggetti aderenti;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire la cultura della non violenza ed in particolare delle violenze intrafamiliari su donne e minori, per i propri dipendenti e per tutta la cittadinanza;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a favorire le pari opportunità;

- promuovere, sostenere e gestire progetti per la diffusione della cultura dei diritti fondamentali delle donne, dei diritti umani e della non discriminazione di genere;
- promuovere, sostenere e gestire iniziative volte a sensibilizzare la popolazione maschile sul tema della violenza contro le donne;
- promuovere sostenere e gestire iniziative di educazione all'affettività all'interno delle scuole di ogni ordine e grado;
- collaborare con i soggetti aderenti ad attività di formazione degli operatori coinvolti nell'accoglienza, ascolto, consulenza, orientamento e presa in carico delle donne che subiscono violenza;
- avviare e promuovere per i propri operatori occasioni di informazione e sensibilizzazione sul tema della violenza sulle donne e sui minori;
- diffondere l'informazione presso i propri operatori che lo strumento della mediazione familiare e della conciliazione delle parti è vietata dall'art. 48 della Legge n. 77/2013 nelle situazioni di violenza domestica;
- concorrere all'individuazione di strategie di prevenzione e di modalità di intervento su quelle che possono essere le cause di attivazione di comportamenti maltrattanti e sugli ostacoli che impediscono la fuoriuscita da situazioni violente;
- sviluppare adeguate politiche di sostegno atte a superare condizioni di disagio e di difficoltà delle persone coinvolte in situazioni di violenza;
- attivare un primo livello di accoglienza ed ascolto garantendo spazi adeguati in grado di assicurare la riservatezza;
- collaborare alla definizione degli indicatori che consentano l'individuazione precoce delle situazioni di maltrattamento e violenza, adottando metodologie condivise (es. Polizia Locale) che portino ad ipotesi di intervento adeguate e ad una corretta presa in carico che garantisca interventi mirati ed integrati;
- agevolare una politica abitativa che consenta alle donne vittime di violenza di poter fuoriuscire dalla condizione di maltrattamento e al contempo di garantire in situazioni di presenza di provvedimenti restrittivi a carico dell'autore di violenza la possibilità di accoglienza all'uomo oggetto del provvedimento;
- promuovere e favorire l'avvio di collaborazioni con agenzie di lavoro presenti nel proprio territorio per promuovere l'autonomia lavorativa ed economica delle donne vittime di violenza;
- collaborare con i Centri Antiviolenza e le Case Rifugio per una corretta presa in carico della donna vittima di violenza e dei suoi figli promuovendo l'azione di protezione e sostegno per l'avvio di un progetto d'uscita dalla situazione violenta;

Servizio Sociale

- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne, sulla violenza assistita;
- garantire accoglienza ed ascolto in un contesto che consenta la necessaria privacy;
- fornire informazione sulla rete dei servizi dedicati e sulle prestazioni attivabili;
- collaborare con i soggetti della rete aderenti al presente Protocollo;
- valutare le situazioni di violenza, con particolare attenzione e rispetto all'esistenza di situazioni di impedimento e/o rischio al rientro nel proprio domicilio (anche attraverso l'utilizzo di strumenti di valutazione del rischio e l'eventuale coinvolgimento dell'autorità di pubblica sicurezza);
- attivare il servizio di Pronta Accoglienza collocando immediatamente in protezione la donna e gli eventuali figli minorenni presenti, procedendo alla segnalazione alla competente Autorità Giudiziaria;

- in situazioni di non urgenza, offrire alla donna vittima di violenza un accompagnamento alla più ampia rete dei servizi dedicati;
- particolare attenzione sarà prestata alle vittime di violenza assistita ove sarà necessario attivare, in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS, interventi psicologici sociali ed educativi adeguati;
- adoperarsi per adottare tutte le azioni di protezione ed aiuto in favore di tutte le vittime di violenza di un determinato contesto familiare, ivi compresi i figli maggiorenni;
- collaborare con i Centri Antiviolenza per la presa in carico delle donne vittime di violenza definendo le relative procedure;
- diffondere l'informazione presso i propri operatori/operatrici che l'art. 48 della Legge 77/2013 vieta lo strumento della mediazione familiare e della conciliazione delle parti in presenza di violenza domestica.

Contesti Scolastici

Situazioni di sospetta violenza domestica/abuso/maltrattamento emersa dai contesti scolastici o intercettati direttamente dal servizio sociale:

- accogliere le segnalazioni dai contesti scolastici (come previsto dagli Orientamenti regionali per la collaborazione scuola-servizi 2008, avviando un'azione di conoscenza/approfondimento di quanto segnalato;
- avviare tutte le azioni, se necessarie, per la costruzione e per la gestione di un Progetto Quadro di cura e protezione e tutela del minore con attivazione dei servizi AULSS laddove necessario; se necessario, ovvero in caso di mancato consenso e adesione dei genitori al Progetto, inviare segnalazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia;
- collaborare con i contesti scolastici nell'eventuale formulazione di una denuncia (dovuta in qualità di pubblici ufficiali o incaricati di pubblico servizio) del reato di cui la scuola abbia avuto conoscenza e di cui il minore sia vittima e contestuale supporto, se necessario, per l'attivazione delle forze di polizia;
- individuare idoneo ambiente extra familiare per il collocamento del minore vittima di violenza, laddove risulti necessario separarlo dalla sua famiglia (art. 403 C.C.) e suo accompagnamento, anche in collaborazione con i servizi specialistici dell'Azienda ULSS 2 e contestuale comunicazione alla Procura della Repubblica presso il Tribunale per i Minorenni di Venezia dell'avvenuto collocamento ex art. 403 C.C.;
- disporre, in collaborazione con i servizi dell'Azienda ULSS, di una banca dati di famiglie affidatarie idonee e disponibili per l'attivazione di un servizio di pronta accoglienza in favore di minori;
- operare in maniera sinergica con la rete del territorio per creare una banca dati di famiglie accoglienti disponibili ad avviare progetti di sostegno familiare per donne e minori vittime di violenza;
- in collaborazione con i servizi dedicati agli autori di violenza, con l'Autorità Giudiziaria e con le forze di polizia, avviare proposte operative per la presa in carico dell'autore di violenza.

Polizia Locale

- sensibilizzare e formare i propri operatori sul tema della violenza alle donne, sulla violenza assistita e sulla protezione e tutela dei minori;
- promuovere e partecipare all'attività di sensibilizzazione ed informazione rivolta alla popolazione sul tema della violenza domestica al fine di rafforzare ogni azione preventiva;
- accogliere la vittima di violenza in un contesto adeguato in grado di garantire completa riservatezza vista la particolare fragilità psicologica in cui spesso versa;